

## NORME TRANSITORIE PER ESERCENTI MEDICINE NON CONVENZIONALI (in vigore sino al 7 settembre 2007)

E' consentito inserire nelle pubblicità informative sanitarie il riferimento alla pratica di medicine non convenzionali solo qualora il sanitario possa attestare il proprio percorso formativo e le proprie competenze e professionalità nelle seguenti discipline riconosciute dalla delibera di Terni del 2002 da parte della FNOMCeO: Medicina Antroposofica, Medicina Ayurvedica, Omotossicologia, Fitoterapia, Medicina Omeopatica, Agopuntura, Medicina Tradizionale Cinese, Osteopatia e Chiropratica, secondo una delle seguenti modalità:

- A. Certificazione** di una scuola almeno biennale<sup>1</sup>, ad orientamento clinico
- a. frequentata per un minimo di 200 ore di monte orario
  - b. che attesti la formazione teorica e il superamento di un esame finale
  - c. autocertificazione attestante l'esercizio professionale non convenzionale da almeno 3 anni
- B. Certificazione di pratica clinica nella materia**, effettuata in struttura pubblica e/o privata, da almeno 2 anni, rilasciata dal Direttore Sanitario o comunque dal responsabile della struttura
- C. Qualora gli Ordini ritengano sussistere una acclarata competenza** e professionalità clinica del richiedente potranno valutare in **alternativa ai requisiti di cui ai punti A e B**, ai fini della verifica del messaggio da pubblicizzare, **il possesso di almeno 3 dei seguenti titoli aggiuntivi:**
- a. Pubblicazioni nella specifica disciplina su libri, riviste mediche dotate di comitato scientifico o comunicazioni a convegni
  - b. Partecipazione a convegni in qualità di organizzatore scientifico
  - c. Effettuazione di attività didattiche non continuative sulla materia
  - d. Partecipazione a corsi formativi quali masters universitari, seminari, corsi intensivi nella materia
  - e. Partecipazione a convegni sulla materia nei 5 anni precedenti la richiesta dell'attestazione.

---

<sup>1</sup> Tali **scuole devono garantire i seguenti requisiti:**

- I. Il Responsabile didattico deve essere un medico
- II. I docenti titolari ordinari della formazione devono essere medici salvo casi particolari di apporto di ulteriori competenze in riferimento alla didattica (giurisprudenza, farmacia, ecc.)
- III. La scuola deve avere un minimo di tre docenti titolari e comunque la componente medica deve essere almeno di 2/3 del corpo docente